



**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE  
DI UN DOTTORATO INDUSTRIALE IN STUDI POLITICI  
XXXVII° CICLO**

*T R A*

“Sapienza Università di Roma”, codice fiscale n. 80209930587, rappresentata dalla Rettrice nella persona della Prof.ssa Antonella Polimeni, domiciliata per la carica in “Sapienza Università di Roma”, di seguito denominata “Università”, piazzale Aldo Moro n. 5 – 00185 Roma.

*E*

l’Agenzia per la coesione territoriale (di seguito denominata l’Agenzia), Codice fiscale n. 97828370581 con sede legale in Roma via Sicilia 162/c rappresentata dal Direttore generale nella persona del dott. Paolo Esposito nato a Chieti il 01/04/1966 domiciliato per la carica in via Sicilia 162/c, Roma

*P R E M E S S O*

- che l’Agenzia è interessata allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca per le quali è istituito il Dottorato di Ricerca in Studi Politici anche al fine di promuovere lo sviluppo dei propri campi di ricerca e favorire la preparazione di personale in questo settore;
- che l’Università attiverà il Corso di Dottorato di Ricerca in Studi Politici;
- la normativa vigente in materia (Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2013 n. 45) consente alle Università di stipulare convenzioni per l’attivazione di un Dottorato Industriale con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;

*SI CONVIENE QUANTO SEGUE*

**Art. 1** – l'Università si impegna, relativamente al 37° ciclo, ad aggiungere 1 posto a quelli banditi senza finanziamento per il Dottorato di Ricerca in Studi Politici.

Tale posto, ai sensi di quanto stabilito, sarà assegnato dall'Agenzia per la coesione territoriale a un/una suo/a dipendente, ammesso/a al corso di Dottorato di Ricerca in Studi Politici a seguito di superamento della relativa selezione, utilizzando la graduatoria del concorso di ammissione al 37° ciclo, fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi.

Lo stipendio dei dipendenti è equivalente ad una borsa di dottorato e concorre al computo delle borse messe a bando.

Alla conclusione delle procedure concorsuali, l'Università avrà cura di comunicare all'Agenzia per la coesione territoriale i risultati delle procedure medesime.

**Art. 2** – Il/la candidato/a ammesso/a al Corso di Dottorato di Ricerca sopra indicato che risulterà assegnatario/a di tale posto aggiuntivo potrà essere inviato/a presso aziende/enti/laboratori italiani e/o esteri, sia pubblici che privati, con i quali l'Agenzia intrattiene rapporti di collaborazione, in conformità con il programma di sviluppo delle ricerche.

**Art. 3** – Le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'Agenzia e la ripartizione dell'impegno complessivo dei dipendenti saranno concordate all'esito delle procedure concorsuali e formalizzate con successivo accordo che sarà sottoscritto dalle parti e dai vincitori della selezione.

**Art. 4** – I rappresentanti dell'Agenzia potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Studi Politici, anche al fine di esaminare lo sviluppo delle ricerche in atto.

**Art. 5** – In attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli, e con riferimento all'articolo 11 del Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013 n. 45, l'Agenzia si impegna a versare con regolarità lo stipendio al proprio dipendente, per tutti e tre gli anni della durata legale del corso di Dottorato di Ricerca.

**Art. 6** – Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il posto finanziato dall'Agenzia non venga assegnato nell'ambito della graduatoria del concorso di ammissione al 37° ciclo del corso di Dottorato di Ricerca, l'Università proporrà lo slittamento dello stesso al ciclo successivo. Tale slittamento sarà formalizzato dietro conferma dell'Agenzia.

**Art. 7** – Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento dei Corsi di Dottorato ed agli obblighi cui sono soggetti gli scritti ai suddetti corsi, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare alla L. 240/10, al D.M. 30/04/99 n. 224, al D.M. 08/02/2013 n. 45 e al relativo Regolamento d’Ateneo.

**Art. 8** – La durata dell’Accordo è di 3 anni a decorrere dall’anno di inizio del Corso. All’inizio di ogni successivo ciclo l’Agenzia si riserva la facoltà di proporre il finanziamento di altre borse aggiuntive.

**Art. 9** – Le spese di registrazione e quante altre inerenti al presente accordo sono a carico dell’Agenzia.

Il presente Accordo sarà registrato in caso d’uso.

Il presente documento è sottoscritto in duplice copia originale da conservarsi agli atti presso la Sede amministrativa del Dottorato.

Roma lì \_\_\_\_\_

“Sapienza Università di Roma”  
La Rettrice  
Prof.ssa Antonella Polimeni

Agenzia per la coesione territoriale  
Direttore generale  
Dott. Paolo Esposito